

## "INSIEME E' PIU' FACILE"

# REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO ANZIANI - DISABILI

Promozione delle reti naturali del "Buon Vicinato" e della "Comunità solidale"

Approvato con deliberazione del C.d.A. nº 11 del 20.09.05

#### ART. 1 – PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello Statuto, l'erogazione di rimborsi per la promozione delle reti naturali del "buon vicinato" e della "Comunità solidale" a favore di anziani parzialmente autosufficienti e disabili parzialmente o totalmente non autosufficienti a causa di handicap intellettivi, fisici e/o sensoriali. La "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n.104/92 prevede che alla persona disabile, siano garantiti il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia attraverso la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e *nella società* (art.1, comma 1, lettera a). Fra gli interventi previsti dalla legge 104/92, finalizzati a perseguire l'integrazione della persona disabile, assume particolare rilievo l'affidamento familiare (art.8, comma 1, lettera h) presso il domicilio dell'interessato o mediante l'ospitalità dello stesso presso terzi.

Il sostegno alla domiciliarità è finalizzato a posticipare il più possibile o evitare del tutto l'istituzionalizzazione di soggetti che senza un adeguato supporto nella quotidianità si troverebbero "costretti", loro malgrado, a ricorrere all'inserimento in residenze protette.

Come previsto dagli art. 14/15/16 della L.328/2000, inoltre, i comuni d'intesa con le aziende sanitarie locali, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nell'ottica di una miglior qualità di vita, predispongono per ciascun anziano e/o disabile un progetto individuale che rispetti il principio di autodeterminazione della persona e la valorizzazione delle sue autonomie residue.

Tra le finalità primarie del CISA 12 vi è, infatti, quella di aiutare le persone che presentano un'autonomia deficitaria a rimanere nel proprio contesto socio-ambientale, supportandole adeguatamente nei bisogni quotidiani di assistenza e di risocializzazione, mantenimento e recupero delle abilità residue anche al fine di rallentare il processo di decadimento cognitivo e fisico.

A livello locale tali principi, hanno ispirato i piani di zona: i diversi partecipanti (Cisa 12, ASL8, Comuni, Terzo settore, Sindacati) hanno condiviso l'importanza di elaborare una progettazione a sostegno della domiciliarità di soggetti "fragili" affiancando oltre ai servizi istituzionali, anche interventi non professionali all'interno della cornice del "buon vicinato", quale espressione della solidarietà della comunità di appartenenza. Si sottolinea, infatti, l'importanza della dimensione relazionale oltre al soddisfacimento dei bisogni primari: in termini di qualità e di benessere qualsiasi individuo ha la necessità di mantenere delle relazioni affettive significative. L'istituto dell'affido, pertanto, per garantire il soddisfacimento di tutti i bisogni quotidiani della vita a domicilio, può integrare altri interventi a sostegno della domiciliarità nell'ambito di un articolato progetto di sostegno all'individuo o/e al nucleo.

Questo progetto, quindi, intende ampliare i servizi presenti sul territorio rivolti ai soggetti "fragili" operando in sinergia con le risorse che il territorio offre.

#### **ART. 2 – DEFINIZIONE**

L'istituto dell'affido è un intervento di carattere non professionale offerto tramite volontari, singoli o famiglie, che si rendono disponibili a sostenere nella quotidianità soggetti con ridotte autonomie psico-fisiche, in integrazione della rete di servizi per i disabili/anziani attivi sul territorio. L'affido si differenzia, però, da altri servizi a sostegno della domiciliarità per i seguenti motivi:

- Il predominante legame affettivo tra affidato e affidatario
- La promozione della solidarietà locale

- La valorizzazione della rete amicale/di vicinato
- La flessibilità della presenza del volontario
- La logica no profit

Per tale intervento sono previsti una polizza assicurativa e un rimborso spese all'affidatario. <u>Tale</u> rimborso non è da considerarsi come pagamento di un corrispettivo orario per le mansioni svolte bensì un indennizzo per l'impegno strutturato e continuativo che l'affidatario garantisce, come volontario.

Si precisa che tale intervento non è in genere una prestazione richiesta dal singolo cittadino ma è conseguente ad una presa in carico da parte del Servizio Sociale professionale che valuta la congruità tra il bisogno e l'affidamento, secondo un progetto congiunto tra affidato, affidatario con compiti di caregiver e, Servizio Sociale.

#### **ART 3 - OBIETTIVI**

Gli obiettivi primari dell'istituto dell'affido sono i seguenti:

- Sostenere la persona nella quotidianità integrando le sue abilità residue e favorendo la sua autodeterminazione;
- Evitare l'isolamento relazionale della persona invalida attraverso il sostegno materiale e psicologico, promuovendone la partecipazione alla vita relazionale;
- Consolidare le relazioni interpersonali e di gruppo per favorire l'instaurarsi di nuovi rapporti e nuovi interessi;
- Sostenere il nucleo familiare che si fa carico presso di sé del congiunto disabile/anziano.

  Obiettivo prioritario è fornire l'aiuto necessario almeno alle situazioni familiari più vicine

  "al collasso", per il sovraccarico assistenziale quotidianamente sopportato, per prevenire

  istanze di espulsione dal nucleo.

#### ART. 4 – DESTINATARI

I destinatari di tale intervento sono i cittadini, residenti nei Comuni del Consorzio Socio-Assistenziale – CISA 12 – che rientrano nelle seguenti categorie:

• Anziani ultrasessantacinquenni e disabili (con un'invalidità riconosciuta minima del 46%) che sono "soli", con una limitata autonomia nella gestione del proprio quotidiano che possono, comunque, vivere da soli se monitorizzati.; per "soli" si intende persone prive di una rete parentale (figli e/o genitori) concretamente attive nel sostegno alla domiciliarità. In particolare anziani, sufficientemente lucidi, la cui carenza di autonomia è correlata a difficoltà motorie e/o sensoriali o disabili che presentano un deficit intellettivo lieve/medio.

Si precisa che in presenza di figli, di norma, il loro impegno lavorativo o la distanza abitativa entro il territorio provinciale, non sono motivi sufficienti per l'attivazione di un progetto d'affido.

- Nuclei di Anziani e/o disabili (con un'invalidità riconosciuta minimo del 46%) che vivono in nucleo. In tale tipologia rientrano:
  - ✓ per quanto riguarda gli ultra65enni: coppia di anziani senza figli; ovvero fratelli/sorelle conviventi, oppure genitori e figli conviventi, entrambi anziani, o nuclei con parenti non conviventi che per gravi e comprovate ragioni non sia in grado di fornire adeguata assistenza ai loro congiunti.
  - Per quanto riguarda i disabili rientrano coloro che risiedono con i genitori utra65enni o i cui genitori, pur non essendo anziani, sono impossibilitati a garantire momenti di socializzazione e svago o che per le condizioni di gravità dell'handicap necessitano di interventi integrativi, di sollievo e di supporto a quelli già forniti dalla rete parentale.

Tale intervento può essere attivato anche per periodi temporanei (per un massimo di 3 mesi) in situazione di gravi problemi sanitari o sociali a causa dei quali viene meno il supporto dell'abituale caregiver.

- Persone con handicap grave o pluriminorati (invalidità riconosciuta 100%) che per le
  condizioni di gravità dell'handicap necessitano di interventi integrativi, di sollievo e di
  supporto a quelli già forniti dalla rete parentale e non possono essere inseriti in attività
  semiresidenziali.
- Disabili con un'invalidità riconosciuta minimo del 46%: che, in presenza di deficit tali da compromettere o impedire gli spostamenti in contesti extradomiciliari, necessitano di un accompagnatore per svolgere attività lavorative e/o ricreative. In alcune situazioni la funzione dell'affidatario potrebbe anche essere quella di "facilitatore" nel costruire una rete di relazioni sociali.

#### **ART 5 - TIPOLOGIE**

L'affidamento può essere strutturato, indicativamente, nelle seguenti tipologie:

- Affido diurno di supporto: per coloro che necessitano di appoggio nella gestione delle attività quotidiane come programmato nel progetto; è richiesto un impegno settimanale minimo di 9 ore (feriale e festivo).
  - Il rimborso previsto, erogato direttamente al volontario, varia dai 130,00 euro (per l'impegno minimo dal lunedì al venerdì); per passaggi quotidiani (sette giorni su sette) 230,00 euro mensili.
- Affido diurno protetto: rivolto ai soggetti con maggiori esigenze connesse a disagi di ordine abitativo, di salute e di autonomia, che richiedono particolare tutela. E' richiesto un impegno settimanale minimo di 15 ore.

Il rimborso previsto, erogato direttamente al volontario, è variabile dai 230,00 euro (per l'impegno minimo dal lunedì al venerdì) ai 330,00 euro mensili per passaggi quotidiani (sette giorni su sette); 465,00 euro per progetti che richiedono un impegno superiore alle 30 settimanali.

• Affidi Residenziali di persone che non potrebbero vivere da soli e che non hanno figure parentali di riferimento in grado di occuparsene, oppure in presenza di gravi situazioni di emergenza sanitaria o sociale a causa delle quali viene meno temporaneamente il supporto dell'abituale caregiver (per un periodo limitato).

Il rimborso previsto, erogato direttamente al volontario, è di 500,00 euro; il contributo è decurtato del 30% per i disabili che percepiscono l'indennità di accompagnamento in quanto trattasi di un contributo statale già finalizzato a prestazioni di assistenza e vigilanza.

Il Cisa12 si farà carico dell'erogazione dei contributi fino a disponibilità del Budget.

### ART. 6 - AFFIDATARI: MODALITA' DI ACCESSO E CRITERI DI IDONEITA'

L'aspirante affidatario sarà preferibilmente un vicino di casa o un volontario con cui l'anziano/disabile ha già instaurato un rapporto di conoscenza o in alternativa una persona fortemente motivata all'impegno nel sociale.

Il potenziale affidatario può segnalare la sua disponibilità ad una delle sedi di servizio sociale del consorzio dove sarà compilato una scheda per la rilevazione delle principali informazioni. Tale scheda sarà inviata l'equipe di valutazione (composta da uno o più operatori sociali e un sanitario dell'A.S.L. 8) che verificherà la presenza dei requisiti richiesti, approfondirà le motivazioni ed, infine, si pronuncerà in merito all'idoneità a svolgere le funzioni di affidatario. L'abbinamento sarà concordato con l'èquipè di base e proposto per l'accettazione all'interessato e/o eventuali figure parentali. Nei casi in cui l'affidato propone un affidatario

con il quale ha un rapporto significativo consolidato da tempo e qualora l'assistente sociale di territorio valuti positivamente tale abbinamento, il Servizio Sociale medesimo può proporre il progetto senza ulteriori convalide da parte dell'èquipe di valutazione.

Gli affidatari possono essere **persone singole e/o nuclei famigliari** che devono possedere i seguenti requisiti:

- Essere maggiorenni;
- Non devono presentare situazioni di disagio e di emarginazione sociale tali da compromettere a priori la riuscita del progetto;
- Non avere pendenze con l'Autorità Giudiziaria;
- Essere in buona salute;
- Avere buona capacità di accettazione della condizione dei soggetti non autosufficienti con problematiche sociali e sanitarie;
- Dare la disponibilità alle verifiche periodiche con i servizi;
- Preferibilmente avere già avuto esperienza in ambito assistenziale o a livello famigliare o a livello lavorativo;
- Avere capacità organizzative e gestionali in materia di assistenza;
- Essere in regola con il permesso di soggiorno se stranieri;
- Disponibilità a partecipare ad incontri informativi/formativi che potranno essere organizzati dall'Ente.

## ART. 7 - ELABORAZIONE DEL PROGETTO

Per ogni disabile/anziano preso in carico, dopo aver individuato un potenziale abbinamento, dovrà essere concordato un progetto individualizzato che focalizzi l'attenzione sugli specifici bisogni della persona nel rispetto dell'autodeterminazione dell'individuo dove possibile o del caregiver/tutore. La proposta del progetto d'affidamento (su apposita modulistica) è formulata dall'Assistente Sociale di

distretto, possibilmente con il coinvolgimento di un operatore sanitario (medico di base o specialista) ed autorizzata dalla Responsabile di Area e/o del Direttore. Le attività svolte dall'affidatario, articolate di caso in caso, devono essere concordate con l'interessato, o chi per esso, e il Servizio Sociale, titolare del progetto.

In base ai progetti, al volontario può essere richiesto di svolgere, insieme all'affidato, le seguenti mansioni o di sostituirsi allo stesso qualora non sia fattibile un suo coinvolgimento:

- Supporto e potenziamento delle relazioni:
- Fornendo compagnia
- Stimolando le uscite e brevi passeggiate
- Incentivando a recuperare "vecchie amicizie", facendosi promotore di tali incontri
- Accompagnamenti esterni/contatto con risorse del territorio, quali ad esempio:
- mercato o spesa
- visite mediche
- visite a parenti, ex vicini di casa...
- uffici pubblici per disbrigo pratiche
- luoghi di culto (chiesa, cimiteri,...)
- luoghi di ritrovo (biblioteche, manifestazioni, cinema, teatro...)
- attività scolastiche-lavorative-sportive
  - Affiancamento nell'igiene domestica
  - Telefonate periodiche
  - Monitoraggio delle condizioni di vita (alimentazione, igiene personale,
  - Controllo e monitoraggio sull'assunzione della terapia farmacologia,
  - Supporto nell'igiene personale,
  - Preparazione e somministrazione pasti o consegna del pasto a domicilio,
  - Sollievo a familiari.

Qualora, siano già attivi altri servizi o in situazioni particolari che esulano dai requisiti previsti, il progetto d'affido sarà valutata dalla Responsabile di Area e/o dal Direttore. Tutti i casi andranno, andranno, discussi nel corso della riunione di servizio alla presenza della Responsabile di Area, per i disabili si prevede un'ulteriore presa d'atto in sede di commissione U.V.H.

Se la proposta è accolta, il referente del progetto compila il contratto, che va sottoscritto dalle parti coinvolte (Servizio Sociale, affidatario e affidato), in cui sono concordati: impegni reciproci, orari indicativi, mansioni e l'ipotesi della durata dell'affidamento.

Il referente si impegna, inoltre, a verificare la funzionalità del progetto e a monitorare l'andamento nel tempo (ad un mese dall'avvio e successivamente con cadenza trimestrale), proponendo eventuali variazioni alla Responsabile di Area.

Per ogni disabile/anziano per cui sarà attivato un affido a volontari, il responsabile dell'area provvederà ad attivare l'assicurazione rispetto a infortuni e danni a terzi qualora ciò necessiti in relazione alla tipologia del Progetto Individuale..

#### **ART 8 - DURATA**

L'Attivazione prevede un periodo per lo meno di un anno, prorogabile qualora si ravvisi un riscontro positivo e persistono difficoltà che possono essere gestite con tale intervento.

## ART. 9 REQUISITI REDDITUALI

Per poter accedere a tale servizio il reddito del singolo o della coppia (sposata o convivente) non deve superare i seguenti parametri:

	singolo	coppia
Euro	764,00	955,00

Il reddito va così conteggiato:

- 1. Casa di proprietà: al reddito va aggiunta la franchigia di 52,00 euro mensili;
- 2. Casa in affitto o mutuo per la prima abitazione: dal reddito complessivo si detrae l'affitto/mutuo reale (escluse le spese condominiali, riscaldamento...) al netto di eventuali sovvenzione regionali;
- 3. L'indennità di accompagnamento è considerata come parte integrante del reddito;

#### **ART 10 - CRITERI DI ESCLUSIONE**

Non può beneficiare del progetto dell'affido l'anziano/disabile che al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

- Presentare un bisogno legato esclusivamente alle pulizie ambientali o prestazioni che richiedano competenze professionali specifiche;
- Percepire un reddito pari o superiore al valore dell'importo stabilito dal C.I.S.A. 12;
- Essere in possesso di beni immobili, oltre la casa di abitazione;
- Possedere disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi per un valore complessivo superiore a 5.000 Euro, se nel nucleo vi è un solo componente; se è presente anche l'altro coniuge, tale cifra è incrementata del 50%;